COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2025
COM(2025) 773 final

2025/0407 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Oggetto

Le regioni frontaliere dell'Austria e della Svizzera sono strettamente integrate. Molti pendolari austriaci si spostano verso la Svizzera e molti pendolari svizzeri si spostano verso l'Austria, dando vita ad un intenso traffico transfrontaliero di passeggeri su strada. Numerosi servizi di autobus attraversano la frontiera collegando le regioni frontaliere dei due paesi.

I trasporti bilaterali su strada di passeggeri e merci tra la Svizzera e l'UE sono disciplinati dall'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia[1] ("accordo sul trasporto terrestre").

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sul trasporto terrestre le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente, effettuate da trasportatori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, non sono autorizzate dall'accordo. Ciò significa che i trasportatori che effettuano servizi passeggeri che attraversano la frontiera possono trasportare passeggeri soltanto oltre il confine o all'interno del territorio della parte contraente in cui sono stabiliti. Gli operatori di autobus stabiliti in Svizzera non possono trasportare passeggeri fra due punti situati sul lato austriaco della frontiera e gli operatori stabiliti nell'UE non possono trasportare passeggeri fra due punti situati sul lato svizzero della frontiera.

L'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo sul trasporto terrestre stabilisce che possono continuare ad essere esercitati i diritti preesistenti che derivano da accordi bilaterali conclusi fra singoli Stati membri e la Svizzera che erano vigenti all'epoca della conclusione dell'accordo sul trasporto terrestre, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori dell'UE, né distorsione della concorrenza. Il cabotaggio nel trasporto di passeggeri a mezzo autobus nelle relazioni con la Svizzera sarebbe pertanto consentito se fosse stato previsto in un accordo tra uno Stato membro e la Svizzera in vigore al 21 giugno 1999. Di fatto nessuno dei pertinenti accordi bilaterali tra Stati membri e la Svizzera in vigore all'epoca prevedeva diritti di cabotaggio per il trasporto di passeggeri a mezzo autobus[2].

Con lettera datata 17 marzo 2025 l'Austria ha comunicato alla Commissione che desidererebbe ricevere dall'Unione l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE per modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada del 22 ottobre 1958[3] al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus nella regione frontaliera tra i due paesi. Nella riunione del giugno 2025 del Comitato dei trasporti terrestri UE-Svizzera, istituito dall'accordo sul trasporto terrestre, anche la Svizzera ha informato la Commissione di essere interessata alla modifica dell'accordo in tal senso.

1 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(3)/oj.

2 Sebbene l'ultima frase dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo sul trasporto terrestre indichi che i diritti corrispondenti sono riportati nell'allegato 8 di tale accordo, l'allegato 8 elenca attualmente solo i diritti per il trasporto di passeggeri nel traffico triangolare (a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo sul trasporto terrestre), e non i diritti di cabotaggio.

3 BGBl. (Austria) Nr. 123/1959, 1959_123_0.pdf.

Il cabotaggio nel trasporto di passeggeri a mezzo autobus può migliorare l'efficienza delle operazioni di trasporto in quanto consente di aumentare il fattore di carico del veicolo. L'UE è quindi generalmente favorevole ad aprire il mercato del cabotaggio, come ha fatto al suo interno in conformità al regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus[4] ("regolamento (CE) n. 1073/2009"). L'autorizzazione ad operazioni di cabotaggio nel contesto della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra l'Austria e la Svizzera consentirebbe ai trasportatori coinvolti di diventare più competitivi ed efficienti.

È opportuno rilevare che autorizzazioni analoghe sono state rilasciate in passato alla Germania[5] e all'Italia[6].

Competenza dell'UE

L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che "*[l]'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata*".

A norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, le operazioni di cabotaggio nell'Unione possono essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Gli impegni internazionali che consentono ad altri trasportatori, in particolare a quelli di paesi terzi, di effettuare tali operazioni incidono su detto regolamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE[7].

Tali impegni internazionali incidono anche sull'accordo sul trasporto terrestre, in particolare sull'articolo 20. Essi non sono autorizzati dal paragrafo 1 di tale articolo, salvo per quanto disposto al paragrafo 2.

Di conseguenza gli impegni come quelli intesi dall'Austria rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione. Tuttavia, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, l'Unione può autorizzare gli Stati membri ad agire in settori in cui ha competenza esclusiva.

4 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1073/oj).

5 Decisione (UE) 2020/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/853/oj).

6 Decisione (UE) 2020/854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/854/oj).

7 Per una situazione analoga cfr. parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376, punti 189 e 190.

L'obiettivo della presente proposta è autorizzare l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle rispettive regioni frontaliere dei due paesi.

Procedura

Le operazioni di cabotaggio nell'Unione effettuate da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal legislatore dell'Unione con il regolamento (CE) n. 1073/2009. È pertanto necessario che il legislatore dell'Unione rilasci un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE in conformità alla procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Attualmente l'accordo sul trasporto terrestre non autorizza alcuna operazione di cabotaggio nel trasporto di passeggeri su strada a mezzo autobus. L'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo sul trasporto terrestre consente però espressamente di continuare ad esercitare i diritti di cabotaggio preesistenti purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori dell'UE, né distorsione della concorrenza. Un accordo tra l'Austria e la Svizzera che autorizzasse operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus non modificherebbe i diritti della Svizzera a norma dell'accordo sul trasporto terrestre. Inoltre una modifica dell'accordo bilaterale preesistente limitata al cabotaggio nelle rispettive regioni frontaliere e, in relazione alla non discriminazione e distorsione della concorrenza, soggetta a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo sul trasporto terrestre è in linea con i principi su cui si basa l'eccezione indicata in tale disposizione.

All'interno dell'UE il cabotaggio nel trasporto di passeggeri su strada a mezzo autobus è consentito in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/2009. L'articolo 15 di tale regolamento autorizza operazioni di cabotaggio all'interno dell'UE: 1) per i servizi occasionali, 2) per i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore e 3) per i servizi regolari durante un servizio regolare internazionale ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. La modifica dell'accordo bilaterale sul trasporto su strada come richiesto dall'Austria inciderebbe sul funzionamento di tale regolamento, ma tale incidenza sarebbe sufficientemente limitata se l'autorizzazione fosse rilasciata subordinatamente alle condizioni di cui sopra.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Una modifica dell'accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l'Austria e la Svizzera al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle rispettive regioni frontaliere dei due paesi non sarebbe in contrasto con altre normative dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 91 TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

L'unico obiettivo della presente proposta è autorizzare l'Austria, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si limita a quanto è necessario per il conseguire tale obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Le operazioni di cabotaggio nell'Unione effettuate da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal legislatore dell'Unione con il regolamento (CE) n. 1073/2009. È pertanto necessario che il legislatore dell'Unione rilasci un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE in conformità alla procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE. L'atto proposto, nella sua natura specifica di autorizzazione individuale, deve essere adottato in risposta a una richiesta corrispondente presentata dall'Austria. Esso dovrebbe pertanto assumere la forma di una decisione di cui è destinataria l'Austria. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce uno strumento adeguato per autorizzare l'Austria, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE ad agire a tale riguardo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta dell'Austria e concerne unicamente questo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2025/0407 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia[3] ("accordo sul trasporto terrestre"), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente effettuato da trasportatori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.

(2) In conformità all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo sul trasporto terrestre, i diritti di cabotaggio esistenti che derivano da accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e la Svizzera vigenti all'epoca della conclusione dell'accordo sul trasporto terrestre, vale a dire il 21 giugno 1999, possono continuare a essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza. L'accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l'Austria e la Svizzera del 22 ottobre 1958[4] non autorizza operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare tali operazioni non rientra pertanto tra quelli previsti dall'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo sul trasporto terrestre.

(3) Gli impegni internazionali che consentono ai trasportatori stabiliti in Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio nell'Unione possono incidere sull'articolo 20

1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(3)/oj.
4 BGBl. (Austria) Nr. 123/1959.

dell'accordo sul trasporto terrestre nella misura in cui detta disposizione non autorizza tali operazioni.

(4) Inoltre, a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], le operazioni di cabotaggio nell'Unione possono essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Gli impegni internazionali che consentono a trasportatori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su detto regolamento.

(5) Tali impegni rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se autorizzati dall'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE.

(6) Le operazioni di cabotaggio effettuate nell'Unione da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria in conformità al regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito da tale regolamento. È pertanto necessario che il legislatore dell'Unione rilasci un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE in conformità alla procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.

(7) Con lettera datata 17 marzo 2025 l'Austria ha chiesto di essere autorizzata dall'Unione a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus nelle rispettive regioni frontaliere dei due paesi.

(8) Le operazioni di cabotaggio consentono di aumentare il fattore di carico dei veicoli e di conseguenza l'efficienza economica dei servizi. È pertanto opportuno autorizzare tali operazioni nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle rispettive regioni frontaliere della Svizzera e dell'Austria. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.

(9) Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio interessate non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009, la loro autorizzazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.

(10) Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell'Austria soltanto nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus tra l'Austria e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere dell'Austria ai sensi della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del funzionamento del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo di aumentare l'efficienza delle operazioni interessate,

5 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1073/oj).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Austria è autorizzata a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada del 22 ottobre 1958 al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nelle rispettive regioni frontaliere dell'Austria e della Svizzera nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.

I distretti amministrativi di Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch nella regione del Vorarlberg e il distretto di Landeck nella regione del Tirolo sono considerati regioni frontaliere dell'Austria ai sensi del primo comma.

Articolo 2

L'Austria informa la Commissione della modifica del suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada del 22 ottobre 1958 a norma dell'articolo 1 della presente decisione e notifica alla Commissione il testo dell'accordo modificato. La Commissione ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*